



Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2011, N. 20

**"MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9
DICEMBRE 2002, N. 19 E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE
REGIONALE 4 GENNAIO 2011, N. 1**

LEGGE REGIONALE



"MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 19 E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2011, N. 1

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4 bis. Previa deliberazione del Comitato istituzionale, l'Autorità di bacino della Puglia può rendere disponibile la propria organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l'attuazione di iniziative ed interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del suolo, ovvero può assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative ed interventi pubblici. Il rapporto tra l'Autorità di bacino ed eventuali soggetti esterni pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi deve essere regolato da apposita convenzione, anche gratuita, autorizzata dalla Giunta regionale.

Art. 2



Integrazione legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1 Alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia", dopo l'art.12 è inserito il seguente:

"Art.12 bis Modulazione percentuali di risparmio

1. Per l'anno 2011, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l'anno 2009, determinato l'ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente indicate dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto nei precedenti articoli 8,9,10,11 e 12.

2. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l'ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 verrà ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvederanno con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Onofrio Introna

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
Silvana Vernola

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Consiglio Regionale della Puglia

4

**ASSEMBLEA COMMISSIONI CONSILIARI
(Silvana Vernola)**



Consiglio Regionale della Puglia

5

E' estratto del verbale della seduta del 20 luglio 2011 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Onofrio Introna

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
Silvana Vernola

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA COMMISSIONI CONSILIARI
(Silvana Vernola)